

Brescia, lì 29.10.2014

SPETT.LE CLIENTE

**ANNOTAZIONE USO PERSONALE DELL'AUTO AZIENDALE**

La Direzione Generale della Motorizzazione con la circolare 27743 di Lunedì **27/10/2014**, ad una settimana dall'entrata in vigore, ha fornito indicazioni in relazione all'obbligo, contenuto nel Codice della strada, di comunicare alla Motorizzazione la variazione dell'utilizzo delle auto aziendali.

La disposizione ha l'obiettivo di individuare chi è materialmente alla guida di un veicolo, ai fini della puntuale applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, in particolare per quanto riguarda la decurtazione dei punti patente. Si sono quindi voluti individuare, ex ante, i soggetti che hanno in concreto la disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni.

La disciplina, sulla quale si era già espresso il Ministero dei Trasporti con la Circolare 15513 del 10/07/2014, prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell'azienda debba provvedere alla presentazione di un'apposita istanza e adempiere all'obbligo di annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Il principio fondamentale viene individuato nella differenza tra il comodato (che va sempre annotato) e le altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte esenti dall'obbligo). La circolare di Lunedì puntualizza che il comodato sussiste quando c'è un utilizzo "esclusivo e personale" e "a titolo gratuito". Pertanto, è da **escludere** la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un **corrispettivo** (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d'opera). Quindi niente annotazione dell'utilizzatore se l'**auto aziendale** gli è attribuita come fringe benefit **o come mezzo anche solo parzialmente di servizio**: "da tutto ciò sembra si possa dedurre che l'unico caso di annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo "esclusivamente" per usarlo nel tempo libero" - Il Sole 24 ore di martedì 28/10/2014".

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti segnaliamo che:

- contano gli atti posti in essere dal **3 novembre 2014**: gli atti stipulati sino a tale data possono essere comunicati, ma l'eventuale omissione non è sanzionata.
- i 30 giorni sono da conteggiarsi **in modo continuativo**.

Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che quanto specificato con la circolare n. 15513/2014 del 10/07/2014, vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori; le medesime istruzioni operative si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa.

Resta da chiarire se le **esclusioni (in particolare quella che fa riferimento all'uso come mezzo anche solo parzialmente di servizio: non esclusivamente privato!)** previste specificatamente per i

dipendenti dal documento di prassi, siano da ritenersi valide anche per i soci, gli amministratori e collaboratori e ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale.

Tutt'altro che leggere le sanzioni (da 705 a 3.526 euro e ritiro della carta di circolazione), anche se non è chiaro **come le forze dell'ordine potranno eccepire in sede di singolo controllo che il conducente è un utilizzatore abituale e non occasionale.**

Per la gestione concreta dell'adempimento è possibile rivolgersi alle tradizionali agenzie di pratiche auto, alle quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti riserva un canale privilegiato.

Si allegano:

- estratto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione del 27/10/2014;
- articolo de "Il Sole 24 ore" del 28/10/2014;
- articolo de "Il Sole 24 ore" del 29/10/2014.

A disposizione,

**Studio Dott. Begni  
& Associati**